

MODULO ONLINE DENUNCIA COMMISSIONE UE

1. Informazioni sul modulo di denuncia

Con questo modulo è possibile presentare una denuncia per violazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro.

Si prega tuttavia di notare che l'azione della Commissione in risposta alla denuncia difficilmente porterà a una soluzione diretta della vostra situazione personale.

1. La Commissione non è obbligata ad avviare una procedura di infrazione formale, anche se ritiene che la violazione abbia effettivamente avuto luogo.
2. Se la Commissione decide di seguire formalmente la denuncia, lo fa a fini generali, per garantire che le leggi dello Stato membro interessato siano pienamente in linea con il diritto dell'UE e correttamente applicate.

Se la Corte di giustizia europea conferma una violazione del diritto dell'UE, lo Stato membro in questione è tenuto ad adottare misure per porvi rimedio.

Per risolvere direttamente una situazione personale o chiedere un risarcimento, è consigliabile agire a livello locale, nello Stato membro interessato.

- Se la soluzione di un problema personale è subordinata all'annullamento di una decisione nazionale, sono i giudici nazionali a doversene occupare.
- Se avete intenzione di chiedere un risarcimento per danni, solo i giudici nazionali hanno il potere di ordinare alle autorità che si trovano sotto la loro giurisdizione di accordarlo.

La presentazione di una denuncia alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale.

Per una consulenza più diretta, è possibile rivolgersi al nostro [servizio informazioni](#). Consultare l'[informativa sulla privacy](#) per informazioni su come la Commissione protegge i dati personali. Non includere nella denuncia dati personali di terzi o dati personali sensibili, salvo se strettamente necessario per il suo trattamento.

- Ho letto e compreso le informazioni di cui sopra (obbligatorio)

Nota: I campi contrassegnati da un asterisco ((obbligatorio)) devono essere compilati.

2. I vostri dati

	Denunciante*	Rappresentante legale (<i>se del caso</i>)
Titolo Sig./Sig.ra		
Nome*	Lorenzo	
Cognome*	Trucco	
Organizzazione:	ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione	
Indirizzo*	via Gerdil 7	
Località*	TORINO	
Codice postale*	10152	
Paese*	Italia	
Telefono		
E-mail	antidiscriminazione@asgi.it	

Lingua*	Italiano	
Indicare se la corrispondenza deve essere inviata al denunciante o al suo rappresentante*:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Dati dell'autorità o dell'organismo*

	Autorità o ente oggetto della denuncia:
Nome*	Governo Italiano - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Indirizzo	
Località	
Codice postale	
Stato membro dell'UE*	Italia
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

4. Provvedimenti nazionali sospettati di violare il diritto dell'Unione

Elencare gli specifici provvedimenti nazionali (legge nazionale o altri provvedimenti normativi o amministrativi) che, a vostro avviso, violano il diritto dell'UE e precisare le modalità della presunta violazione.

Decreto-legge 04.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni in legge 03.07.2023 n. 85, il quale istituisce il "Supporto per la formazione e il lavoro" (SFL) – Requisito di titolo di soggiorno e requisito di residenza di cinque anni in Italia, di cui due anni continuativi (art. 12 par. 4 e art. 2 par. 2).

Legge dell'UE che a vostro avviso è stata violata

Leggi dell'UE (trattati, regolamenti, direttive, decisioni, ecc.) o principi su cui si basa il diritto dell'UE. Se non siete sicuri di quale legge dell'UE si tratti, potete contattare il servizio [La tua Europa - Consulenza](#).

Violazione degli artt. 18 e 45 TFUE, del regolamento 492/2011 e della direttiva 2004/38 (cittadini di altri Stati membri). Violazione delle direttive 2003/109, 2011/98 e 2011/95 (cittadini di paesi terzi).

5. Descrizione del problema

Si prega di descrivere il problema (usare non più di 7000 caratteri):

1. L'art. 12 del decreto-legge 04.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni in legge 03.07.2023 n. 85, ha istituito, con effetto dal 1° settembre 2023, il "Supporto per la formazione e il lavoro" (SFL), una misura di attivazione al lavoro per le persone "a rischio di esclusione sociale e lavorativa" di età compresa tra i 18 e 59 anni. L'accesso al beneficio è subordinato al possesso di quattro gruppi di requisiti (art. 12 par. 4 e art. 2 par. 2): requisiti di "cittadinanza, residenza e soggiorno" (art. 2 par.2, lett.a); requisiti relativi alla "condizione economica" (lett.b-2,3,4: si tratta in sostanza di un indicatore ISEE non superiore a euro 6.000); requisiti di "assenza di godimento di beni durevoli" (lett.c); *requisiti di mancanza di misure giudiziarie* a carico del richiedente (lett.d).
2. Per quanto riguarda la cittadinanza (art. 2 lett.a-1), il richiedente deve essere cittadino dell'UE, essere familiare di un cittadino di uno Stato Membro o essere cittadino di un paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale. Vengono pertanto esclusi dal SFL i cittadini di paesi extra UE titolari di permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE. Inoltre, tutti i richiedenti devono essere stati residenti in Italia "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo". L'art. 2 del D.L. 48/2023 chiarisce che la condizione di residenza e la condizione di cittadinanza sono cumulative.
3. Il primo comma dell'art. 12, D.L. 48 citato, prevede quanto segue: "***Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 01.09.2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate***". Ai sensi del paragrafo 5, "*Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato*".
4. Ai sensi del paragrafo 6 "*A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali*".
5. Stante le previsioni di cui sopra il SFL deve essere sicuramente qualificato come prestazione di **formazione professionale e quale servizio di consulenza dei centri per l'impiego**, anche ai sensi dell'art. 12, par. 1, lett. c) e lett. h) della direttiva 2011/98/UE: dovrebbe quindi essere offerto a parità di condizioni ai cittadini italiani e agli stranieri titolari di permesso unico lavoro, ai sensi dell'art. 12, par. 1, che sancisce il diritto alla parità di trattamento nel campo della "*istruzione e formazione professionale* (lettera c)" e dei "*servizi di consulenza forniti dai centri dell'impiego*" (lettera h).
6. Tale obbligo di parità di trattamento non è invece rispettato perché, come si è visto, i titolari di permesso unico lavoro sono esclusi dalla possibilità di stipulare il "patto di servizio personalizzato" e quindi di fruire dei servizi ad esso connessi.
7. Inoltre, ai sensi del par.7 dello stesso art. 12, la persona ammessa alla stipulazione del "patto" per il solo periodo di partecipazione alle iniziative di formazione professionale, di qualificazione, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, percepisce una "*indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa*" (così espressamente qualificata) di euro 350 mensili, per un massimo di 12 mesi. I titolari di permesso unico lavoro sono quindi esclusi anche dalla possibilità di fruire di tale indennità.
8. Si ritiene quindi che l'esclusione dei titolari di permesso unico lavoro dalla possibilità di accedere al SFL sia in contrasto con il diritto UE e in particolare con l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE.
9. Rispetto al requisito di residenza quinquennale e di residenza biennale continuativa si ritiene debba essere considerata la giurisprudenza della CGUE, secondo la quale i requisiti di pregressa residenza nello Stato ove viene erogata la prestazione possono costituire forme di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini stranieri, che hanno maggiore difficoltà a maturare detto requisito (cfr. da ultimo CGUE 29.7.2024 C-112/22 e 223/22). Conseguentemente detto requisito determina un illegittimo svantaggio in danno di tutti i cittadini di altri Stati membri e di quei cittadini di Stati membri ai quali specifiche disposizioni garantiscono parità di trattamento. In particolare si ritiene siano violati:

- Quanto ai cittadini di altri Stati membri, l'art. 7, par. 2 Reg. n. 492/2011/UE perché la fruizione dei servizi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, nonché della indennità di partecipazione costituisce sicuramente "vantaggio sociale" ai sensi di detta norma.
- Ancora quanto ai cittadini di altri Stati membri, l'art. 24 direttiva 2004/38/CE che garantisce parità di trattamento nel campo di applicazione del Trattato.
- Quanto ai titolari di protezione internazionale, l'art. 26, par. 2 direttiva 2011/95/UE ove è previsto che "*gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari di protezione internazionale opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze, tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento, secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini*".
- Quanto ai titolari di permesso di lungo periodo l'art. 11, par. 1, direttiva 2003/109/CE nella parte in cui garantisce parità di trattamento nella formazione professionale (lettera b) e nell'accesso a servizi a disposizione del pubblico (lettera f): il titolare di permesso di lungo periodo, infatti, pur essendo necessariamente residente da almeno 5 anni, potrebbe non essere residente nei due anni continuativi antecedenti la domanda, potendo essere rientrato sul territorio nazionale da un periodo inferiore (cfr. art. 9 direttiva 2003/109/CE).
- Quanto ai titolari di permesso unico lavoro (qualora debbano considerarsi ammessi alla prestazione per effetto di quanto sopra esposto) il citato art. 12, par. 1, lett. c) e lett. h) della direttiva 2011/98/UE.

In conclusione, si ritiene che l'art. 12 par. 4) e l'art. 2 par. 2) del D.L. 04.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni in legge 03.07.2023 n. 85, siano in contrasto con il diritto dell'Unione per le ragioni sopra esposte.

Lo Stato membro interessato riceve finanziamenti dell'UE in relazione all'oggetto della vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?

Sì No Non so

La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE?

La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all'attuazione nazionale del diritto dell'UE.

Sì No Non so

Spiegare in quale misura riguarda il diritto dell'Unione e **quale diritto fondamentale** è stato violato

Le disposizioni nazionali sopra indicate costituiscono altresì violazione dell'Articolo 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), Articolo 21 (Non discriminazione) e Articolo 45 (Libertà di circolazione e di soggiorno) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, così come concretizzati nelle direttive e nei regolamenti sopra richiamati.

6. Documenti giustificativi

Si prega di fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi o degli elementi probatori che potreste trasmettere alla Commissione su richiesta. Non è possibile allegare documenti in questa fase, ma potremmo chiedervi di trasmetterli, se necessario.

Rapporto dell'INPS attestante il numero di lavoratori che hanno avuto accesso al SFL suddivisi tra italiani e stranieri.

7. Precedenti tentativi di risolvere il problema*

Avete già intrapreso azioni nello Stato membro in questione per risolvere il problema?*

NO

Per quale motivo non avete intrapreso alcuna azione per affrontare il problema nello Stato membro interessato? (obbligatorio)

Avvertenza

Si invita a prendere in considerazione l'opportunità di agire nello Stato membro. Potrete far valere i vostri diritti direttamente e personalmente utilizzando i mezzi di ricorso nazionali disponibili.

- Un altro procedimento sulla stessa questione è pendente dinanzi a un giudice nazionale o dell'UE
- Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione
- Il mezzo di ricorso esiste, ma è troppo costoso
- I termini per agire sono scaduti
- Mancanza di legittimazione (non avete motivi giuridici per adire il tribunale)
- Mancanza di patrocinio legale gratuito/avvocato
- Non sono a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili per questo tipo di problema
- X Altro (precisare)

Stiamo predisponendo una azione giudiziaria e terremo informata la Commissione circa l'esito.

Avete già contattato una delle seguenti istituzioni o uno dei seguenti servizi dell'UE che si occupano di problemi di questo tipo?

NO

- Petizione al Parlamento europeo – Rif:.....
- Commissione europea – Rif CHAP
- Mediatore europeo – Rif:.....
- Altro – nome dell'istituzione o dell'ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

Siete a conoscenza di eventuali azioni in corso nello Stato membro in questione riguardo alla questione sollevata nella denuncia?

- Sì (specificare) X No